# COMMISSIONE XI

## LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

## XXXII.

# SEDUTA DI SABATO 1° APRILE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RAPELLI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **STORCHI**

## INDICE

PAG.

**Comunicazioni del Presidente:**

PRESIDENTE . . . . . 303

**Proposta di legge** (*Seguito della discussione*):

CARIGNANI ED ALTRI: Riforma della legge 21 agosto 1921 n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra. (1008) . . . . 303

PRESIDENTE . . . 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311

CARIGNANI, *Relatore* 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311

CUCCHI . . . . . 304, 311

BIASUTTI . . . . . 305, 307

BARTOLE . . . . . 306, 311

FASSINA . . . . . 307, 311

TITOMANLIO VITTORIA . . . . . 307

MORO GEROLAMO LINO . . . . . 308, 310

MAGLIETTA . . . . . 308, 309, 310

PERROTTI . . . . . 310

EMANUELLI . . . . . 310

SABATINI . . . . . 311

**La seduta comincia alle 9.**

BARTOLE, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Ghislandi sostituisce l'onorevole Nenni Giuliana, e l'onorevole Rossi Maria Maddalena l'onorevole Di Mauro.

**Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Carignani ed altri: Riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra. (1008).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Carignani, Baresi, Cavallari, Colasanto, Giacchero, Giordani, Ghislandi, Lupis, Maglietta, Michelini, Riva, Russo Perez, Stuani, Viola: Riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra.

Invito l'onorevole Carignani a riferire circa i lavori svolti dal comitato incaricato, nella precedente seduta, di formulare un nuovo testo della proposta di legge.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE STORCHI

CARIGNANI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, le fatiche del comitato da voi eletto si sono esaurite rapidamente. Infatti il comitato ri-

stretto nominato nell'ultima riunione, preso in esame il criterio di carattere generale proposto dalla Commissione, cioè di fondere i due concetti delle vittime civili e dei mutilati di guerra, è giunto alla conclusione di presentare la proposta di legge secondo il nuovo testo che è stato distribuito agli onorevoli commissari.

Nella mia relazione non posso che ribadire quanto è detto nella proposta di legge e quanto è stato da noi osservato in sede di discussione generale. Data l'estrema urgenza di questo provvedimento, cerchiamo di giungere alla sua approvazione entro questa mattina. Rammento che in tutta Italia i mutilati sono in agitazione, per varie ragioni, ed anche perché attendono l'emanazione del provvedimento legislativo sottoposto al nostro esame.

I criteri previsti dalla proposta di legge sono in discussione da ormai due anni e sono stati vagliati da tutte le categorie interessate, sia dei datori di lavoro che dei funzionari dell'Amministrazione statale e delle associazioni di categoria.

Il ministero della pubblica istruzione ha fatto pervenire alcune osservazioni che non credo siano rilevanti e che pertanto non possono trovare accoglimento.

PRESIDENTE. Come ha già osservato l'onorevole relatore, date le precedenti discussioni, ritengo che dovremmo trovarci tutti d'accordo. Nella precedente seduta la Commissione ha riconosciuto l'opportunità di estendere queste norme agli invalidi civili, e ha nominato una sottocommissione che ora ci sottopone un testo nuovo, nel quale sono integrate le norme che riguardano sia i mutilati e gli invalidi di guerra, sia gli invalidi civili.

CUCCHI. Desidero dichiarare, a nome del mio gruppo, che siamo d'accordo sul nuovo testo formulato, e ci limitiamo a proporre un emendamento inteso ad elevare le multe previste all'articolo 17, da lire 1000 a lire 5000 e da lire 10.000 a lire 50.000.

PRESIDENTE. Esamineremo questo emendamento in sede di discussione dell'articolo 17.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame del nuovo testo degli articoli:

ART. 1.

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi di guerra coloro che durante l'effettivo servizio militare siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro, in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate, per servizio di guerra, o comunque per un fatto di guerra.

CARIGNANI, *Relatore*. Il Ministero della pubblica istruzione fa osservare al riguardo in una sua lettera che l'articolo 1 non menziona gli invalidi di guerra civili ai quali il decreto 2 marzo 1948, n. 135, ha esteso l'applicazione dei benefici spettanti agli invalidi di guerra e aggiunge che « se per effetto di tale disposizione i benefici debbono — come sembra — estendersi ai primi, sarebbe opportuno farne espressa menzione nella legge stessa ». Questa osservazione è ormai superata dal nuovo articolo 2 che si propone. Anche altre osservazioni contenute nella comunicazione del Ministero della pubblica istruzione vengono a perdere valore in seguito alla nuova formulazione dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, pongo in votazione l'articolo 1 del quale ho dato precedentemente lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« A tutti coloro – anche non militari – che siano divenuti inabili a proficuo lavoro o siano stati menomati nelle loro capacità lavorative in seguito a lesioni od infermità incontrate per fatto di guerra sono estese le disposizioni contenute nella presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 3:

« Le disposizioni per il collocamento degli invalidi di guerra contenute nella presente legge non si applicano:

*a*) agli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa;

*b*) agli invalidi che, per la natura ed il grado della loro invalidità possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti;

*c*) agli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª;

*d*) agli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923 n. 1491, ad eccezione di quelli contem-

plati dalle voci 4 e 6 a 11 della tabella stessa».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

«Per la trattazione di tutte le questioni inerenti all'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi militari e civili di guerra, è istituito presso le rappresentanze provinciali dell'Opera per gli invalidi di guerra un Consiglio direttivo composto:

*a*) dal consigliere delegato dell'Opera nazionale, che assume la presidenza;

*b*) dal medico provinciale;

*c*) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

*d*) da un invalido di cui al precedente articolo 1 scelto dal Comitato centrale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

*e*) da un invalido di cui al precedente articolo 2 scelto dalla presidenza dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;

*f*) da un rappresentante dei datori di lavoro della provincia scelto dal prefetto sulla designazione delle relative organizzazioni o direttamente, ove le organizzazioni medesime manchino o non provvedano alla designazione nel termine assegnato dal prefetto.

I componenti di cui alle lettere *d*) ed *f*) durano in carica due anni anche se la nomina ha luogo in surrogazione di altri innanzi tempo scaduti, e possono essere riconfermati».

BIASUTTI. Evidentemente nell'ultimo comma di questo articolo, per una pura omissione materiale, si è dimenticato di aggiungere la lettera *e*) fra le lettere *d*) ed *f*).

PRESIDENTE. Si tratta effettivamente di una omissione. Pertanto l'ultimo comma deve essere così formulato: «I componenti di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*) durano in carica», ecc.

BIASUTTI. Desidero un chiarimento. Secondo la formulazione di quest'articolo sembrerebbe che, nel settore provinciale, l'Associazione nazionale vittime civili di guerra debba rientrare nell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

CARIGNANI, *Relatore*. Qui si fa riferimento all'Opera nazionale mutilati, non alla Associazione.

BIASUTTI. Sta bene.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 4 con l'emendamento formale anzidetto.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 5:

«Presso le rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra sarà formato per ciascuna delle categorie di invalidi previste dagli articoli 1 e 2 della presente legge un ruolo provinciale di invalidi aspiranti al collocamento come impiegati, come personale subalterno e come operai, presso le amministrazioni pubbliche o presso i privati datori di lavoro».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6:

«Gli invalidi, i quali aspirano ad essere iscritti nel ruolo di cui all'articolo precedente, dovranno all'atto della domanda d'iscrizione, presentare alla competente rappresentanza:

1°) il libretto di pensione di guerra o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità agli effetti della liquidazione della pensione di guerra;

2°) tutti i documenti atti a dimostrare le attitudini lavorative e professionali dell'invalido anche in relazione all'occupazione cui aspira;

3°) una dichiarazione di un ufficiale sanitario debitamente legalizzata comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua mutilazione o invalidità, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7:

«L'invalido od il datore di lavoro che lo occupa possono chiedere una visita collegiale di controllo per accertare le condizioni dell'invalidità stessa in rapporto alle disposizioni del n. 3 dell'articolo precedente.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sarà determinata la com-

posizione del collegio medico provinciale, del quale farà parte un rappresentante designato dalla locale rappresentanza dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

La domanda per la visita collegiale deve essere rivolta alla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Quando si tratti di assunzione dell'invalido presso pubbliche amministrazioni a termini dell'articolo 9, il collegio medico sarà nominato dal ministro competente.

Il regolamento per l'applicazione della presente legge stabilirà i requisiti cui debbono sodisfare i tecnici chiamati a far parte dei collegi medici».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 8:

« La rappresentanza dell'Opera nazionale presso la quale è iscritto l'invalido, rilascerà all'interessato una tessera personale di iscrizione nel ruolo provinciale della rispettiva categoria dei mutilati, contenente le seguenti notizie:

1°) numero d'ordine di iscrizione nel ruolo di cui all'articolo 5;

2°) cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita del titolare;

3°) categoria e voce della invalidità risultante: *a*) dal libretto di pensione; *b*) dal referto medico collegiale;

4°) grado di rieducazione professionale;

5°) grado di capacità lavorativa generica e specifica;

6°) condizione dell'invalido risultante dal certificato di cui all'articolo 6, n. 3, e all'articolo 7;

7°) posti occupati dall'invalido prima della mutilazione e dopo».

BARTOLE. Desidererei su questo articolo un semplice chiarimento: chi è competente a giudicare il grado di rieducazione professionale?

CARIGNANI, *Relatore*. Il collegio medico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 9:

« Nell'ammissione agli ultimi posti di ruolo che sono o si rendessero vacanti nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Amministrazioni provinciali e comunali, nelle aziende municipalizzate e negli istituti soggetti a vigilanza governativa, fermi restando i diritti agli impieghi civili concessi ai sottufficiali dalle vigenti disposizioni e quelli spettanti agli impiegati che saranno messi in disponibilità per riduzione di organico, dovrà essere data la precedenza agli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, che posseggano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione dei posti medesimi.

Qualora si tratti di posti di gruppo *A* e *B* o parificati da assegnarsi per concorso, gli invalidi di guerra che abbiano conseguito l'idoneità verranno inclusi tra i vincitori sino a che non sia stata raggiunta la proporzione di un invalido, di cui all'articolo 1, per ogni dieci posti di organico o frazione, anche se di due soltanto, e di un invalido di cui all'articolo 2 per ogni venti posti di organico o frazione, anche se di due soltanto.

I posti iniziali di gruppo *C* o di ordine e i posti di subalterno saranno conferiti senza concorso nella proporzione rispettivamente del 10 per cento e del 30 per cento dei posti di organico per gli invalidi di cui all'articolo 1 e nella proporzione del 5 per cento e del 15 per cento per gli invalidi di cui all'articolo 2, con le modalità che saranno fissate nel regolamento per l'applicazione della presente legge.

Eguale precedenza sarà data agli invalidi nell'ammissione ai posti non di ruolo eccezionalmente ancora esistenti presso le Amministrazioni di cui al presente articolo.

I provvedimenti di assunzione del personale presso le Amministrazioni e gli Enti indicati nel primo comma, non conformi alle disposizioni del presente articolo, possono essere impugnati per annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, su istanza sia dei singoli invalidi inscritti come disoccupati presso le rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi, che dell'Opera stessa, o della Associazione nazionale tra mutilati e invalidi di guerra o dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Per gli invalidi di guerra che debbono assumersi in virtù del presente articolo il limite di età per l'ammissione agli impieghi è protratto fino al compimento del 45° anno».

CARIGNANI, *Relatore*. Il ministero della pubblica istruzione nella già citata lettera del 20 marzo, fa le seguenti osservazioni a proposito del contenuto di questo articolo:

« Fra le categorie di personale dipendente vi sono gli aiutanti tecnici (nuova dizione

adottata, in sostituzione di quella di macchinisti con decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1221). Si tratta di personale subalterno addetto ai gabinetti scientifici dei licei con compiti però anche di natura tecnica, che si sono sempre imposti all'attenzione del legislatore (cfr. articolo 99 del regio decreto 6 maggio 1932, numero 1054). Essi sono nominati con le stesse norme dei segretari, eccetto per quanto riguarda i titoli attestanti la preparazione culturale e tecnica.

In relazione a tali compiti non sembra opportuno prescindere per l'assunzione degli aiutanti tecnici dal sistema del concorso, che è del resto previsto dal citato decreto 7 maggio 1948, n. 1221, articolo 2. Ciò premesso, di seguito ed in eccezione al comma terzo, si propone l'aggiunta del seguente comma:

« I posti di aiutanti tecnici nei licei classici e scientifici verranno tuttavia conferiti per concorso per titoli, nella proporzione del trenta per cento dei posti di organico ».

Quanto ai concorsi a cattedre, la legge proposta non stabilisce espressamente se le disposizioni a favore degli invalidi debbano essere applicate anche nell'ambito della graduatoria speciale ad esaurimento degli ex combattenti, prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 373, del 21 aprile 1947. Si ricorda che, a norma del citato articolo, gli ex combattenti inclusi nelle suddette graduatorie speciali ad esaurimento, sono assunti in ruolo nel limite di un quinto dei posti vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico.

Per dirimere ogni possibile dubbio e per non frustare lo scopo al quale la proposta di legge vuole opportunamente tendere, l'aggiornamento e il coordinamento, cioè, della legislazione in materia vigente, bene sarebbe che il legislatore manifestasse espressamente la sua volontà in ordine anche alle assunzioni in ruolo per effetto delle suddette graduatorie speciali, introdotte successivamente alla legge del 1921.

A seconda della soluzione, positiva o negativa, che si riterrà di adottare, il comma aggiuntivo dovrebbe recare la seguente disposizione:

« Il beneficio di cui al precedente comma (non) si applica nell'ambito delle graduatorie degli ex combattenti previste per i concorsi a cattedre negli istituti medi ».

Relativamente al comma secondo, premesso che l'articolo 128 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare prevede la riserva per gli invalidi del 10 per cento dei posti, e premesso altresì che è opportuno che tale percentuale resti ferma, viene posta la questione se non sia il caso di chiedere l'inserzione nel testo del progetto di un articolo aggiuntivo che faccia salva la predetta norma dell'articolo 128 del testo unico. Ciò sempre che, naturalmente, non si consideri ciò superfluo, in quanto già implicito nello spirito della legge ».

FASSINA. Le osservazioni fatte dal ministero della pubblica istruzione sono superflue perché trovano già soddisfazione nelle norme dell'articolo 9. In esso infatti si riserva un decimo dei posti a favore di queste categorie, anche se si tratta di due posti soltanto. Non è dunque il caso di citare altre norme.

BIASUTTI. Io faccio rilevare che vi possono essere persone rimaste prive di capacità lavorativa dopo i cinquant'anni. Esse sono escluse ancorché si tratti di persone che hanno possibilità di lavoro ancora per una ventina di anni.

TITOMANLIO VITTORIA. Siccome in questo articolo 9 è detto che restano ferme le disposizioni contenute nel testo unico sarebbe opportuno ricordare alla Commissione quali siano.

PRESIDENTE. L'articolo 128 del testo unico prevede la riserva, a favore degli invalidi, del 10 per cento dei posti.

Il Ministero della pubblica istruzione esprime il parere che la percentuale resti ferma.

Viene sollevata la questione se il testo della legge possa giustificare una ripetizione che confermi implicitamente la riserva di questa percentuale, ovvero se sia necessario essere espliciti richiamando la norma dell'articolo 128. A me pare che il problema sia solo in questi termini.

CARIGNANI, *Relatore*. Potrebbe sorgere il dubbio che l'articolo 128 del testo unico e questo articolo 9 si sommassero, ed allora avremmo il 10 per cento più il 10 per cento, cioè il 20 per cento dei posti.

TITOMANLIO VITTORIA. Ho preso visione dell'articolo 128, e ritengo che non sia necessaria nessuna precisazione, in quanto è implicita.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 10:

« Le Amministrazioni dello Stato sono tenute ad occupare, in rapporto alla categoria

di operai permanenti, invalidi di guerra di cui all'articolo 1 nella proporzione del 6 per cento ed invalidi di ambo i sessi di cui all'articolo 2 nella proporzione del 3 per cento.

« Le stesse percentuali si applicano distintamente anche in rapporto agli operai temporanei.

« Nel numero degli operai validi permanenti e temporanei si calcola anche il personale femminile ».

MORO GEROLAMO LINO. Sorge qui spontaneo il problema delle donne che compiono servizio anche nei ranghi militari.

CARIGNANI, *Relatore*. Non esiste un esercito femminile, ma solo un servizio ausiliario disimpegnato da donne.

MAGLIETTA. Ma i partigiani sono equiparati ai combattenti e fra i partigiani sono comprese anche donne.

PRESIDENTE. Esiste già una disposizione che estende ai partigiani i benefici concessi ai combattenti.

CARIGNANI, *Relatore*. Quando si parla di partigiani si intendono uomini e donne, così come quando si parla di combattenti.

Anche le partigiane sono dunque comprese nell'equiparazione ai combattenti senza bisogno di ulteriore specificazione.

MORO GEROLAMO LINO. L'equivoco nasce dal fatto che nell'articolo 2 si parla di « ambo i sessi », mentre nell'articolo 1 non se ne parla.

CARIGNANI, *Relatore*. Si potrebbe sopprimere l'espressione « ambo i sessi ».

PRESIDENTE. Questa legge si applica a tre categorie: agli invalidi di guerra che sono uomini, alle vittime civili che sono uomini e donne, ai partigiani che sono uomini e donne.

CARIGNANI, *Relatore*. Quando si parla di invalidi di guerra, ci si riferisce all'esercito regolare ed ai partigiani, e fra questi ultimi sono comprese le donne.

MORO GEROLAMO LINO. Sono d'accordo che convenga abolire l'espressione « ambo i sessi ».

MAGLIETTA. Occorre peraltro dare una interpretazione ufficiale nella quale si dica che ci si riferisce ai due sessi.

CARIGNANI, *Relatore*. Lo spirito della disposizione, come tutta la nostra discussione, risulterà dal verbale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo delle parole: « di ambo i sessi », restando inteso che la Commissione è unanime nell'interpretare la estensione delle norme dell'articolo 10 agli invalidi, uomini o donne, sia che facciano parte delle forze armate, sia che siano invalidi civili.

(*È approvato*).

Metto allora in votazione l'articolo 10 con l'emendamento soppressivo ora detto:

« Le Amministrazioni dello Stato sono tenute ad occupare, in rapporto alla categoria di operai permanenti, invalidi di guerra di cui all'articolo 1 nella proporzione del 6 per cento ed invalidi di cui all'articolo 2 nella proporzione del 3 per cento.

Le stesse percentuali si applicano distintamente anche in rapporto degli operai temporanei.

Nel numero degli operai validi permanenti e temporanei si calcola anche il personale femminile».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 11:

« Le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici a carattere nazionale soggetti a vigilanza governativa sono tenuti ad inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un prospetto da cui risulti da una parte il numero dei posti di organico di ciascun gruppo di personale di ruolo e quello degli invalidi di guerra che occupano tali posti e dall'altra il numero del personale non di ruolo in servizio alla predetta data, distinto per categoria, nonché degli invalidi in servizio non di ruolo. Dovranno inoltre inviare, entro il termine di cui sopra, un elenco nominativo di tutti gli invalidi in servizio alla data medesima, distinto secondo i gruppi e le categorie di impiego cui appartengono.

Entro i mesi di gennaio e luglio di ciascun anno le Amministrazioni di cui al 1° comma sono tenute a comunicare agli organi suindicati le variazioni verificatesi nel semestre precedente.

Gli Enti pubblici locali invieranno i prospetti di cui sopra e le relative variazioni ai prefetti ed alle rappresentanze provinciali competenti dell'Opera invalidi.

Gli elenchi, le variazioni e i prospetti di cui al presente articolo, dovranno essere compilati e trasmessi distinti secondo le categorie di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge ».

CARIGNANI, *Relatore*. Questo articolo che potrebbe sembrare a prima vista farraginoso, è invece non soltanto chiaro, ma indispensabile, perché una delle ragioni per le quali la famosa legge Labriola fu sempre bloccata, fu appunto perché mancavano queste norme che costringono gli enti a dare queste informazioni. Quindi considero questo articolo di primaria importanza agli effetti dell'applicabilità di questa legge.

A proposito di questo articolo, ecco quello che dice il ministero della pubblica istruzione:

« Troppo macchinoso ed in contrasto coi criteri di semplificazione dei servizi, cui concordemente si vorrebbe pervenire nel campo della pubblica amministrazione, sembra il sistema previsto da questo articolo. Né sembra rispondente ai migliori criteri di tecnica legislativa lasciare il posto, nella legge, a disposizioni del genere, le quali sarebbero proprie piuttosto di provvedimenti di natura regolamentare. Comunque, sarebbe necessario chiarire che l'obbligo della segnalazione dei posti vacanti riguarda soltanto quei posti che gli invalidi possono adire senza concorso. Per i posti da conferire per concorso vi è già, invero, la migliore garanzia di conoscenza e di diffusione nella pubblicazione dei bandi nella *Gazzetta Ufficiale* e in altri atti ufficiali ».

La verità è che le amministrazioni dello Stato hanno sempre ignorato la legge Labriola, fin dal 1921, e noi troviamo i posti dei gradi inferiori, che potrebbero andare a beneficio dei nostri assistiti, occupati da tanta gente che non merita un riguardo speciale da parte dello Stato: è il solito nepotismo dei direttori generali.

Confermo quindi che questa disposizione è di primaria importanza, e bisogna augurarsi che gli organi preposti alla difesa dei mutilati la facciano valere con la massima energia.

È poi superfluo aggiungere che io respingo interamente le osservazioni fatte dal ministero.

PRESIDENTE. Dopo le osservazioni del relatore, sulle quali, credo, tutti concordiamo, metto in votazione l'articolo 11 di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 12:

« Le disposizioni dell'articolo 9 non si applicano al personale dei servizi attivi delle ferrovie dello Stato e dei servizi pubblici di trasporto in concessione, od esercitati da enti pubblici locali.

Le ammissioni di invalidi in tali servizi sono limitate alle qualifiche ed alle percentuali indicate nella seguente tabella:

| | Percentuale invalidi di guerra | |
|---|---|---|
| | di cui allo articolo 1 | di cui allo articolo 2 |
| *Categorie d'impiego nelle Ferrovie dello Stato:* | | |
| Guardasala . . . . . | 10 % | 5 % |
| Manovali (per funzioni di inservienti chiamatori, ecc.) | 6 % | 3 % |
| Cantonieri (per servizi accessori) . . . . . | 6 % | 3 % |
| Operai ed aiutanti operai . | 6 % | 3 % |
| *Categorie di impiego nei servizi pubblici di trasporto in concessione:* | | |
| Guardie e custodi in genere delle stazioni . . . . . | 10 % | 5 % |
| Portieri . . . . . | 30 % | 15 % |
| Inservienti . . . . . | 30 % | 15 % |
| Manovali (per funzioni di custodi, fattorini, guarda cancelli; chiamatori, ecc.) . . | 6 % | 3 % |
| Cantonieri (per servizi accessori) . . . . . | 6 % | 3 % |
| Operai ed aiutanti operai . | 6 % | 3 % |

I servizi pubblici di trasporto in concessione di cui al presente articolo, s'intendono su ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna, filovie, funicolari e funivie ».

CARIGNANI, *Relatore*. Questa parte è stata curata in modo particolare perché è quella che dette luogo a lunghissime discussioni, data la natura particolare di questi servizi e la necessità di una certa prestanza fisica.

Per quest'ultima considerazione è stata fatta un'eccezione nei confronti di queste categorie, indicando i varî rami dei servizi in cui queste persone possano essere sistemate.

MAGLIETTA. Sono compresi i pulitori delle ferrovie?

CARIGNANI, *Relatore*. Rientrano nella iniziativa privata.

MAGLIETTA. Secondo una giusta interpretazione, coloro che danno in appalto questi lavori, potrebbero considerarsi impiegati privati. Ma quelli che li assumono direttamente?

CARIGNANI, *Relatore*. Questo articolo si riferisce unicamente alle pubbliche amministrazioni di trasporto, e non alle iniziative di imprese private similari.

Per esempio, laddove nell'articolo si parla di « inservienti » si delimita una categoria molto vasta, come avviene anche per la categoria dei manovali. Fra queste categorie possono comprendersi i pulitori.

MAGLIETTA. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12 di cui si è data lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 13:

« Nei concorsi per l'assegnazione di piazze o posti notarili che si siano resi vacanti e non siano ancora coperti, o che si rendano vacanti dopo l'entrata in vigore della presente legge, per gli invalidi di guerra che posseggano il diploma di abilitazione all'esercizio del notariato, sarà computato come anzianità di servizio agli effetti dell'articolo 11 della legge 10 febbraio 1913, n. 89, il tempo trascorso in servizio militare durante la guerra, anche se, all'epoca del servizio militare, non avevano ancora conseguito l'idoneità all'esercizio del notariato.

Le condizioni di idoneità fisica degli invalidi concorrenti a posti notarili saranno accertate da un collegio composto dal medico provinciale che lo presiede, e da due sanitari esperti in materia di infortunistica e scelti, su proposta dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dal Ministero di grazia e giustizia ».

CARIGNANI, *Relatore*. Su questo articolo vi è una richiesta dell'Associazione dei mutilati e degli invalidi di guerra, intesa a sostituire il computo dell'anzianità di servizio a favore dei notai con l'assegnazione fissa di una quota del 10 per cento dei posti messi a concorso.

A me sembra che la richiesta sia accettabile, perché più aderente alle immediate esigenze della categoria e più semplice nel suo contenuto di favore.

MAGLIETTA. Sono d'accordo che si dia questa agevolazione ai notai, ma non capisco perché la stessa garanzia non debba essere data ad altre categorie di professionisti, come medici, ingegneri, ecc.

MORO GEROLAMO LINO. Concordo su tutte le provvidenze che sono adottate e che saranno adottate per facilitare gli invalidi di guerra nei concorsi, e dichiaro che accetto l'articolo 13.

Non riesco però a capire come si possa senz'altro assicurare un certo numero di posti con la formula proposta dall'Associazione. Mi sembra che si debba tener presente la validità professionale. Capirei queste norme per gli incarichi d'ordine, ma qui penso che la proposta dell'Associazione non possa essere accettata.

Se poi noi dovessimo accettare la proposta fatta nei riguardi dei notai, trovo giusta la osservazione mossa dal collega Maglietta di estendere lo stesso trattamento a tutti i professionisti.

PERROTTI. Mi associo a quanto ha osservato l'onorevole Moro perché, se entriamo nel campo delle singole professioni, non vedo perché lo stesso trattamento non si debba estendere anche alla categoria dei medici alla quale appartengo e che mi onoro di rappresentare.

Rilevo, al contrario, che siccome lo spirito della legge è quello di favorire i lavoratori meno abbienti, per le professioni non dovrebbero stabilirsi speciali preferenze.

CARIGNANI, *Relatore*. Quella esplicata dal notaio è una funzione di Stato, non è un impiego professionale privato vero e proprio.

Vi è poi la particolare convenienza per i mutilati a dedicarsi all'attività di notaro, che è un'attività pacifica, di ufficio. A me sembra che questa eccezione potrebbe essere considerata con favore, perché non sposta i criteri generali per tutti gli altri concorsi.

D'altronde anche ai medici può esser fatto lo stesso trattamento, in quanto, anche essi possono assumere una funzione statale.

EMANUELLI. Vi è una differenza in tutto questo, ed è sostanziale: che qui si prevede una commissione che giudica del grado di idoneità fisica a seconda del tipo di invalidità, mentre in tutti i concorsi delle amministrazioni statali (per ingegneri, per medici, ecc.), il mutilato deve presentare un certificato di sana e robusta costituzione fisica, ed esente da imperfezioni che ne menomino il rendimento.

Quindi l'Amministrazione, con questa cautela, dice: accetto i mutilati, ma solo quelli che sono in condizioni fisiche idonee.

Chi è giudice di tutto questo? In questo caso, esclusivamente l'Amministrazione, ed i mutilati non sono difesi da nessuno.

CARIGNANI, *Relatore*. Sono difesi dalla stessa associazione, e ciò è detto nella legge.

PERROTTI. Vorrei fare osservare che quanto ha detto il relatore non mi ha persuaso, perché se è vero che i notai sono considerati funzionari dello Stato, non è necessario che noi lo specifichiamo in questa legge. Questo riservare una quota a favore di quei candidati, affinché possano essere automaticamen-

te nominati, mi sembra non debba essere sancito in questa legge.

SABATINI. La proposta fatta dall'associazione porterebbe alla conseguenza che, laddove vengano banditi due posti, uno di essi debba andare ai mutilati.

CARIGNANI, *Relatore*. I concorsi nel notariato si fanno o a carattere nazionale (per cento, per duecento posti), oppure a carattere più ristretto, per uno o due posti. L'associazione dice che anche in questa seconda ipotesi, ci vorrebbe un minimo da assegnarsi ai mutilati, cioè di uno fino a dieci. Il risultato, comunque, è identico. Questo varrebbe per tutti i concorsi.

BARTOLE. Tanto per fare un esempio che concorda con quanto detto dall'onorevole Carignani, oggi nei concorsi per farmacie avviene lo stesso caso dei concorsi per il notariato, ed anche qui bisognerebbe tener presenti le facilitazioni per i mutilati.

Tutto considerato, ritengo che sia meglio sopprimere l'articolo 13.

PRESIDENTE. Riassumendo, le proposte che riguardano l'articolo 13, sono tre.

Una è quella di sopprimerlo, in modo che i notai seguano le sorti degli altri professionisti; un'altra proposta mira a mantenere l'articolo com'è; ed una terza propone di portare alcune varianti, come quelle richieste dalla Associazione mutilati e invalidi di guerra, richieste che potranno essere considerate e messe in votazione se fatte proprie da qualche membro della Commissione.

FASSINA. Sono favorevole a mantenere l'articolo 13 così come è stato formulato, in quanto è frutto di colloqui e di accordi fra le diverse rappresentanze delle categorie interessate. Non vedo perché si debba riesaminare quanto è stato, forse, già discusso e respinto.

CUCCHI. Anch'io sono d'accordo per il mantenimento dell'articolo, perché apportando le modifiche suggerite, si complicherebbero le cose a svantaggio degli invalidi civili.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto in votazione l'articolo 13 nel testo di cui si è data lettura.

(*È approvato*).

La concomitante seduta iniziata dall'Assemblea ci obbliga a sospendere i nostri lavori.

Il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

**La seduta termina alle 10,15.**

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI